

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 maggio 2026, n. 060/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e del turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia).

Modifiche e integrazioni approvate da:

In relazione alla prima applicazione del presente regolamento sono ammissibili a contributo le spese sostenute a far data dal 30 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, c. 1, L.R. 5/2026 (B.U.R. 10/6/2026, S.O. n. 14).

CAPO I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Beneficiari del contributo

CAPO II REGIME DI AIUTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E CUMULO

- Art. 3 Regimi di aiuto
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Intensità dell'aiuto e ammontare del contributo
- Art. 6 Cumulo

CAPO III INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E PUNTEGGI

- Art. 7 Iniziative finanziabili
- Art. 8 Limiti e spese ammissibili

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, AVVIO E CONCLUSIONE DELL'INIZIATIVA

- Art. 9 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 10 Avvio e conclusione dell'iniziativa

CAPO V
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 11 Formazione della graduatoria e concessione dei contributi
- Art. 12 Istruttoria delle domande

CAPO VI
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E VARIAZIONI DELL'INIZIATIVA

- Art. 13 Presentazione della rendicontazione delle spese
- Art. 14 Modalità di rendicontazione delle spese
- Art. 15 Variazione all'iniziativa ammessa a contributo

CAPO VII
LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE, EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA E SOSPENSIONE
DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 16 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
- Art. 17 Anticipazioni
- Art. 18 Sospensione dell'erogazione del contributo

CAPO VIII
ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

- Art. 19 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

CAPO IX
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, VINCOLI DI DESTINAZIONE E VARIAZIONI

- Art. 20 Obblighi dei beneficiari
- Art. 21 Vincolo di destinazione
- Art. 22 Variazioni soggettive dei beneficiari

CAPO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 23 Norme transitorie
- Art. 24 Abrogazioni
- Art. 25 Entrata in vigore

Allegato A (riferito all'articolo 11)

CAPO I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e del turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia).

Art. 2
(*Beneficiari del contributo*)

1. I contributi sono concessi alle micro, piccole e medie imprese turistiche per il miglioramento e la realizzazione delle seguenti strutture ricettive:

- a) alberghiere;
- b) bed and breakfast;
- c) unità abitative ammobiliate a uso turistico;
- d) affittacamere;
- e) all'aria aperta;
- f) a carattere sociale;
- g) rifugi alpini, escursionistici e bivacchi.

2. Le imprese beneficiarie devono:

- a) rientrare nei parametri dimensionali di microimpresa, piccola e media impresa;
- b) essere iscritte nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia;
- c) essere attive almeno trenta giorni prima della presentazione della rendicontazione;
- d) avere sede legale o unità locale ubicata sul territorio regionale;
- e) essere in possesso dei codici ATECO 55.10, 55.20 e 55.30, corrispondenti all'esercizio di impresa turistica o del codice ATECO 56.11.11 corrispondente all'esercizio dell'attività di ristorazione con somministrazione, fermo restando che la stessa deve essere esercitata all'interno di una struttura ricettiva;
- f) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- g) essere proprietarie degli immobili oggetto dell'intervento o essere titolari di un diritto reale di godimento sugli stessi, la cui durata comprenda anche il periodo in cui il bene sia oggetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 21, o averne la disponibilità in base ad un contratto per il medesimo periodo di tempo; qualora l'impresa abbia la disponibilità del bene in base ad un contratto, sia titolare di un diritto reale di godimento o non sia proprietaria esclusiva deve allegare alla domanda espressa

autorizzazione all'esecuzione dell'investimento rilasciata dal proprietario o dagli altri comproprietari.

3. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

CAPO II REGIME DI AIUTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E CUMULO

Art. 3 *(Regimi di aiuto)*

1. I contributi per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al presente regolamento sono concessi, su espressa indicazione dell'impresa richiedente gli aiuti, in applicazione:

- a) del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; qualora un'impresa risulti beneficiaria di un contributo "de minimis" che determini il superamento del massimale, il Servizio turismo e commercio provvederà alla riduzione del contributo fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario;
- b) degli articoli 14, 17 e 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art. 4 *(Esclusioni)*

1. Sono escluse dall'accesso al contributo le imprese che rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dal regolamento (UE) n. 2023/2831 o dal regolamento (UE) n. 651/2014, in relazione al regime di aiuto prescelto.

Art. 5 *(Intensità dell'aiuto e ammontare del contributo)*

1. In applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa unica non può superare i 300.000 euro nell'arco di tre anni e, in caso di capienza insufficiente, il contributo può essere rimodulato nei limiti della capienza stessa. Gli aiuti sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

2. In applicazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 il contributo è concesso nelle seguenti misure:

- a) 30 per cento dei costi ammissibili se il beneficiario è una microimpresa o una piccola impresa;
- b) 20 per cento dei costi ammissibili se il beneficiario è una media impresa.

3. In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 il contributo è concesso nelle seguenti misure:

- a) 20 per cento dei costi ammissibili se il beneficiario è una microimpresa o una piccola impresa;
- b) 10 per cento dei costi ammissibili se il beneficiario è una media impresa.

4. Qualora l'intervento presenti le caratteristiche di infrastruttura locale ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni ivi previste.

5. In ogni caso il contributo massimo concedibile in applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 non può superare 300 mila euro.

Art. 6 (Cumulo)

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2023/2831 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.

CAPO III INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E PUNTEGGI

Art. 7 (Iniziative finanziabili)

1. Il contributo è concesso per le seguenti iniziative finalizzate ad ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive:

- a) acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica;
- b) interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi della legge regionale 19/2009 di strutture ricettive turistiche esistenti o di immobili da destinare all'esercizio di struttura ricettiva e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di impresa turistica;
- c) realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili; tali parcheggi possono essere finanziati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 esclusivamente

- qualora siano qualificabili come infrastrutture locali e siano messi a disposizione dell'utenza in modo aperto, trasparente e non discriminatorio;
- d) acquisto di immobili destinati o da destinare all'esercizio di struttura ricettiva turistica.

2. Le iniziative di cui alle lettere a) e b) possono riguardare i pubblici esercizi annessi alla struttura ricettiva.

3. Non sono ammissibili a finanziamento le iniziative per le quali il progetto presentato risulti privo della conformità agli strumenti urbanistici vigenti alla data di presentazione della domanda.

Art. 8

(Limiti e spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese sostenute dopo la presentazione della domanda:

- a) spese per l'acquisto e il montaggio di arredi e attrezzature nuove di fabbrica, a esclusione delle spese per l'acquisto di beni soggetti a facile usura, per un importo minimo di 10.000 euro;
- b) spese per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere, principali e complementari, ivi compresi gli annessi impianti funzionali alla destinazione turistica della struttura ricettiva, anche funzionali all'erogazione di servizi rivolti a persone con disabilità, per un importo minimo di 20.000 euro; c) spese per l'acquisto di immobili:
- 1) nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), per un importo minimo di 20.000 euro;
- 2) nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), per un importo massimo del 50 per cento della spesa per l'acquisto dell'immobile;
- d) gli oneri per le spese generali e di collaudo nella misura massima del 10 per cento del totale delle spese per l'esecuzione dei lavori;
- e) le spese connesse all'attività di certificazione della spesa per un importo massimo di 1.500 euro.

2. Nel caso in cui sono sostenute più spese tra quelle di cui al comma 1, lettere da a) a c), l'importo minimo complessivo è di 20.000 euro.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.

CAPO IV

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, AVVIO E CONCLUSIONE DELL'INIZIATIVA

Art. 9

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo sulla base dei modelli, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dall'avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

2. Ciascuna impresa richiedente può presentare una sola domanda nei termini individuati dal decreto di cui al comma 1. La domanda di contributo è trasmessa alla Direzione centrale attività produttive e turismo esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sulla pagina dedicata alla linea contributiva del sito della Regione, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS Carta nazionale dei servizi), o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

3. Per i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema che vanno firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

4. La domanda può essere presentata anche da un soggetto delegato munito di procura specifica, redatta secondo il modulo disponibile nella sezione modulistica. La presentazione della domanda da parte del delegato impegna direttamente il beneficiario, che resta responsabile del contenuto e della veridicità delle informazioni fornite.

5. La domanda si considera presentata in tempo utile se la procedura informatizzata si è conclusa entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma 1. I termini di presentazione sono perentori e le domande ricevute oltre tali termini sono archiviate d'ufficio.

6. La domanda è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), nella quale l'istante dichiara:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
- b) di osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;

- c) di non essere impresa in difficoltà e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, qualora l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014;
- d) di rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 6.

7. Alla domanda sono allegati:

- a) la descrizione dell'iniziativa con evidenza dei punteggi di cui all'allegato A;
- b) il progetto di fattibilità tecnico-economica composto dagli elaborati previsti dal bando sottoscritto da un tecnico abilitato;
- c) l'attestazione della conformità del progetto agli strumenti urbanistici, sottoscritta da un tecnico abilitato
- d) il piano di sostenibilità finanziaria dell'opera;
- e) la dichiarazione di presa visione della nota informativa sul procedimento di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000, e sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

8. L'istante si impegna a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente in materia di turismo ogni successiva variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

Art. 10

(Avvio e conclusione dell'iniziativa)

1. L'iniziativa si considera avviata:

- a) nel caso di acquisto di beni immobili dalla data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
- b) nel caso di acquisto di beni mobili dalla data di consegna riportata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della prima fattura;
- c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dalla data di inizio lavori indicata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero dalla data della prima fattura.

2. L'iniziativa è avviata successivamente alla presentazione della domanda.

3. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa è, a pena di revoca, di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, prorogabile, per una sola volta e su istanza motivata, da presentarsi entro la scadenza del termine originario, fino ad un massimo di dodici mesi.

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11

(Formazione della graduatoria e concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, mediante valutazione comparata delle domande sulla base dei punteggi di cui all'allegato A e delle premialità dallo stesso previste.

2. In caso di parità di punteggio, la graduatoria è determinata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. La valutazione è effettuata da una commissione interna, nominata, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e composta dal Direttore stesso o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D dello stesso Servizio, che svolge anche funzioni di segretario e da un dipendente regionale di categoria C o D con profilo professionale tecnico.

4. La graduatoria, redatta secondo i punteggi attribuiti in base all'allegato A, è approvata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo, ferma restando la sospensione del termine per eventuali richieste di integrazione documentale. La graduatoria è pubblicata sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.

5. La concessione è disposta entro quarantacinque giorni dall'approvazione della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili; qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, si procede, entro quarantacinque giorni, allo scorrimento della graduatoria.

6. La concessione del contributo è subordinata all'acquisizione del titolo abilitativo edilizio, nonché dell'informazione antimafia, qualora dovuti, a pena di esclusione della graduatoria.

Art. 12

(Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento può chiedere e la rettifica delle dichiarazioni o delle istanze erranee o incomplete e le integrazioni documentali necessarie assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda di contributo è presentata al di fuori dei termini o con modalità diversa da quella indicata nell'articolo 9;
- b) sono presentate più domande da parte di una stessa impresa richiedente in violazione all'articolo 9, comma 2;
- c) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione della domanda decorre inutilmente;
- d) per rinuncia dell'istante intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
- e) l'ammontare complessivo della spesa prevista nella domanda è ritenuta ammissibile in fase di istruttoria della domanda è inferiore al limite minimo di spesa ammissibile.

CAPO VI

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E VARIAZIONI DELL'INIZIATIVA

Art. 13

(Presentazione della rendicontazione delle spese)

1. I beneficiari presentano, a pena di revoca del contributo, la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dalla conclusione della stessa e con le modalità di cui agli articoli 9 e 14.

2. È consentita una sola e motivata richiesta di proroga del termine stabilito per la rendicontazione da presentarsi entro la scadenza del termine originario. La proroga è autorizzata fino ad un massimo di due mesi.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione della richiesta di proroga oltre la scadenza, possono essere riconosciute, ove rendicontate nei termini, le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine massimo di cui al comma 1, a condizione che l'iniziativa sia realizzata conformemente a quanto indicato nella domanda di contributo.

4. Qualora la rendicontazione risulti incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento può chiedere l'integrazione o la rettifica della documentazione assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi; decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui permangano irregolarità, il responsabile procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 14

(Modalità di rendicontazione delle spese)

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
- b) dichiarazione di conformità dell'opera al progetto presentato e di agibilità ove prevista;
- c) modulo che si genera dalla compilazione on line, contenente il quadro spese definitivo;
- d) giustificativi di spesa e relativi documenti attestanti il pagamento tramite bonifico bancario o altro strumento che ne consenta la tracciabilità, con esclusione del pagamento in contanti, salvo quanto previsto al comma 3;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 20, comma 1, lettere b), c) e d);
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, qualora l'impresa abbia optato per il regime di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 651/2014.

2. La rendicontazione può essere presentata con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. Le spese ammissibili a contributo sono calcolate al netto dell'IVA, qualora quest'ultima non rappresenti un costo effettivamente sostenuto. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso anche il pagamento in contanti. In tal caso il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa allegando la dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore di beni e servizi.

4. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

5. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

Art. 15

(Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo)

1. Il beneficiario esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo come riportati nel decreto di concessione.

2. Nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto ai contenuti stabiliti nel decreto di concessione, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Servizio competente che, attesi i contenuti delle variazioni proposte, esprime il proprio parere entro novanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. All'esito del parere sono apportate le necessarie modifiche al decreto di concessione.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il Servizio competente, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del contributo, revoca o ridetermina il contributo concesso.

4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento dell'incentivo concesso.

CAPO VII

LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE, EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16

(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)

1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'esame della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo. A tal fine, il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli anche mediante sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal responsabile del procedimento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 15 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

4. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono in ogni caso erogati solo a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera al progetto presentato e dell'agibilità ove prevista.

Art. 17

(Erogazione in via anticipata)

1. Per le iniziative riguardanti l'acquisto ed il montaggio di arredi e attrezzature l'erogazione del contributo può essere disposta in via anticipata, entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, nella misura massima del 50 per cento del contributo ammissibile.

2. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere l'erogazione del contributo può essere disposta in via anticipata, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa istanza, nella misura massima del 50 per cento del contributo ammissibile in coerenza con il cronoprogramma approvato, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'effettivo avanzamento dei lavori.

3. Lo stato di avanzamento dei lavori è comprovato mediante dichiarazione del direttore dei lavori o di altro tecnico abilitato, corredata della documentazione contabile e

tecnica dalla quale risulti che l'opera è già stata realizzata per almeno il 30 per cento del suo valore complessivo.

4. Per le iniziative riguardanti l'acquisto di immobili l'erogazione del contributo può essere disposta in via anticipata, nella misura massima del 20 per cento del contributo ammissibile, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza corredata del contratto preliminare di acquisto ovvero di altro atto giuridicamente vincolante, dal quale risulti in modo inequivocabile la destinazione dell'immobile e la conclusione dell'acquisto entro il termine per la rendicontazione stabilito nel provvedimento di concessione del contributo.

5. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000 i contributi possono essere erogati in via anticipata solo previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione autorizzati all'esercizio dell'attività e aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

6. I contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata senza presentazione di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000.

7. Qualora le somme erogate in via anticipata risultino eccedenti rispetto al contributo liquidabile il responsabile del procedimento procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 18

(Sospensione dell'erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

CAPO VIII

ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 19

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) l'iniziativa è avviata in un momento antecedente alla data di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione o integrazione della rendicontazione e il responsabile del procedimento proceda ai sensi dell'articolo 13, comma 5;
- c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in sede di liquidazione sia inferiore del 70 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- d) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà;
- e) sia accertata, in sede di rendicontazione, l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero una modifica sostanziale dei contenuti o delle modalità di esecuzione rispetto a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
- f) non siano rispettati gli obblighi di cui agli articoli 20 e 21; qualora il vincolo di destinazione di cui all'articolo 21 sia rispettato solo parzialmente, il contributo è proporzionalmente rideterminato;
- g) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione e alla restituzione dell'aiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni assegnato dal responsabile del procedimento.

3. Prima della adozione del provvedimento negativo il responsabile del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, assegnando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di eventuali osservazioni, anche corredate da documenti.

4. Il procedimento si conclude entro novanta giorni con l'adozione del provvedimento di revoca della concessione o, ove ne ricorrano i presupposti, di conferma della stessa qualora nel corso del procedimento emergano elementi idonei a superare le motivazioni che ne avevano determinato l'avvio.

5. I contributi erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 17 sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, VINCOLI DI DESTINAZIONE E VARIAZIONI

Art. 20

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti dalla legge regionale 7/2000 e gli obblighi previsti dal presente regolamento:

- a) presentare la rendicontazione entro il termine di cui all'articolo 13;
- b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 fino alla data di adozione del provvedimento di liquidazione a saldo del contributo;
- c) mantenere attiva la sede legale o l'unità locale nel territorio regionale fino alla scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 21;
- d) mantenere attivo il Codice identificativo nazionale per tutta la durata dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 21;
- e) trasmettere annualmente, entro il 28 febbraio e comunque dopo la presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 21; qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo;
- f) in caso di variazioni soggettive del beneficiario rispettare le condizioni di cui all'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000 e darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione regionale, ai fini dell'eventuale subentro nelle agevolazioni concesse ed eventualmente già erogate;
- g) conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento;
- h) di consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- i) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per qualsiasi comunicazione con l'Amministrazione regionale (economia@certregione.fvg.it), fatte salve comunicazioni previste via sistema on line.

2. Le imprese beneficiarie, laddove obbligate ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), sono tenute a stipulare contratti di assicurazione per eventi calamitosi previsti dalla normativa citata.

Art. 21 (Vincolo di destinazione)

1. Il beneficiario mantiene il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo a pena di revoca o di rideterminazione del contributo concesso:
- a) per tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione nel caso di beni mobili;
 - b) per cinque anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione nel caso di beni immobili.

Art. 22 (Variazioni soggettive dei beneficiari)

1. È ammessa la variazione soggettiva del beneficiario alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

2. La variazione è autorizzata dal responsabile del procedimento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di subentro che deve contenere:

- a) gli estremi dell'atto di subentro di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di subentro;
- b) la richiesta di conferma del provvedimento di concessione del contributo con riferimento ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti, la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la piena conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dei livelli occupazionali dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

3. La variazione soggettiva è ammessa anche prima dell'adozione del provvedimento di concessione ma comunque dopo l'assegnazione del contributo e-in tale caso l'impresa subentrante presenta domanda di subentro nel procedimento, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 2. In tale ipotesi il responsabile del procedimento provvede alla verifica istruttoria della permanenza dei requisiti in capo al nuovo soggetto.

CAPO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 (*Norme transitorie*)

1. Ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento per l'anno 2026, sono ammissibili a contributo anche le spese di cui all'articolo 8 effettivamente sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025. In questi casi il contributo è concesso nel rispetto del regime "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831.

Art. 24 (*Abrogazioni*)

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2021, n. 207 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

Art. 25
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 11)

Le iniziative A) e B) sono alternative, i punteggi pertanto non si cumulano

INIZIATIVA		PUNTEGGIO
A) strutture ricettive turistiche ESISTENTI: ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione, restauro e risanamento conservativo	lavori di ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria, restauro e risanamento conservativo di strutture ricettive turistiche esistenti	8 punti
	diretti all'innalzamento della classificazione della struttura ricettiva turistica	6 punti
	diretti all'incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento	10 punti
	diretti al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili	8 punti
	diretti alla realizzazione di spazi destinati al benessere e alla cura della persona	7 punti
	diretti al superamento delle barriere architettoniche	8 punti
B) edifici DA DESTINARE all'esercizio di struttura ricettiva turistica: costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione, restauro e risanamento conservativo	lavori di nuova costruzione	8 punti
	lavori di ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici da destinare all'esercizio di struttura ricettiva turistica	10 punti
	diretti alla creazione di almeno 20 camere o almeno 50 posti letto	22 punti
	diretti alla realizzazione di spazi destinati al benessere e alla cura della persona	8 punti
C) arredi e attrezzature nuovi di fabbrica	acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000 euro	2 punti
D) realizzazione di parcheggi	realizzazione di parcheggi con almeno 3 posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere	3 punti

PREMIALITA'		PUNTEGGIO
E) premialità	1) iniziativa realizzata nei Comuni di Grado, Lignano o nei comuni montani di svantaggio socioeconomico fascia C, o nei comuni di Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste e nei Comuni sito culturale UNESCO	2 punti
	2) rating di legalità conseguito dall'impresa al momento di presentazione della domanda	1 punto
	3) Possesso del Titolo abilitativo edilizio riferito al progetto in sede di domanda	5 punti
	4) Possesso di certificazioni volontarie ambientali (es. EU Ecolabel, EMAS, ISO 21401, ISO 14001, EarthCheck, Green Key) in sede di domanda	5 punti
	5) Possesso di certificazione di accessibilità (UNI/PdR 131:2023) in sede di domanda	5 punti
	6) Predisposizione all'interno dell'iniziativa di un piano di interventi realizzati secondo i principi della progettazione universale (Universal Design)	5 punti
	7) Applicazione della contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 (articolo 128, comma 2 della LR 17/2025)	3 punti
	8) Aumenti retributivi a favore dei propri dipendenti conseguenti all'applicazione di contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 (articolo 2, comma 11 LR 12/2024)	5 punti